REGOLAMENTO (CEE) N. 2970/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 22 (numero d'ordine 40.0220) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che per i prodotti della categoria 22 (numero d'ordine 40.0220) originari delle Filippine il massimale è fissato a 649 t ; che alla data del 7 luglio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occore ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° novembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari delle Filippine :

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0220 *(segue)*		5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione